

---

## FOGLIO INFORMATIVO N. 2 CONTO LIQUIDITÀ

---

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

---

#### CA INDOSUEZ WEALTH ( Europe), Italy Branch

Sede legale a 20121-Milano, Piazza Cavour n. 2

Telefono n. 02/722061- email [info@ca-indosuez.it](mailto:info@ca-indosuez.it)

Sito internet [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

### OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

---

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

### CHE COS'È IL CONTO LIQUIDITÀ

---

Il conto liquidità è il conto connesso al servizio di investimento di gestione di portafogli, sul quale viene depositata e gestita la liquidità presente nel portafoglio in gestione, esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio stesso. Il cliente può effettuare versamenti o prelievi nei limiti previsti dal contratto che regola il servizio di gestione di portafogli. In particolare, il trasferimento o il prelievo della liquidità può essere richiesto dal cliente con un determinato preavviso e compatibilmente ai termini tecnici delle operazioni gestorie eventualmente in corso. Non è consentito al cliente di richiedere prelievi che comportino una riduzione del portafoglio in gestione al di sotto del limite minimo contrattuale. Non è previsto il rilascio di carte di credito o di debito a valere sul conto liquidità, né è previsto che sul conto possano essere concessi affidamenti, mentre è consentito effettuare bonifici in entrata e in uscita.

Il Conto Liquidità rientra nel profilo "conto a consumo" (operatività 112 operazioni annue) di cui alle Disposizioni in materia di Trasparenza di Banca d'Italia. Il "conto a consumo" è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

Per saperne di più: la **Guida Pratica al Conto Corrente** che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com) e presso tutte le filiali della Banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il conto corrente Liquidità		
Indicatore dei costi complessivi (ICC)		
PROFILO	SPORTELLO	ONLINE
Conto Liquidità	Euro 12,00	Euro 12,00

L'indicatore dei costi complessivi comprende tutte le spese e le commissioni addebitabili al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali ed interessi.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e relativi a conti correnti privi di fido. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) - sezione servizi al Cittadino.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore titolare di un conto liquidità.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI	
Spese per l'apertura del conto	zero
<b>SPESE FISSE</b>	
<b>Tenuta del conto</b>	
Spese chiusura conto	zero
Canone annuo per la tenuta del conto	zero
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
<b>Gestione della liquidità</b>	
Spese annue per conteggio interessi e liquidazione competenze	Zero
<b>Servizi di Pagamento</b>	

Emissione assegni circolari "non trasferibili"	zero
Emissione assegni circolari "liberi"	Costo per ciascun assegno, a titolo di imposta di bollo ex art. 49, c. 10, D. Lgs. 231/07
Numero assegni esenti da costi (annuo)	Zero
<b>Home Banking</b>	
Canone annuo per Internet Banking	Zero

<b>SPESE VARIABILI</b>	
<b>Gestione della Liquidità</b>	
Spese per invio estratto conto cartaceo e on-line	Zero
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	Zero
Richiesta documentazione	Euro 5,00, oltre alle spese, per ogni singolo documento richiesto
Spese documentate	Recupero spese documentate, quali oneri fiscali e imposte di bollo.

<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>Spese su bonifici/giroconti</b>	
Bonifici ricevuti	Zero
Giroconti/Bonifici stessa Banca	Zero
Bonifici - SEPA (euro)	Euro 2,00
Bonifici – SEPA (euro) "urgente" (valuta accredito stesso giorno)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione
Bonifici – SEPA (altre divise)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione
Bonifici extra SEPA (euro e altre divise)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione

Bonifico Internet Banking	Zero
Ordini permanenti di bonifico	Spese come sopra a seconda del tipo di bonifico
Operazioni valutarie: - accredito/addebito bonifici in divisa - versamento assegni in divisa	Cambio durante <sup>1</sup> quotato dalla Banca +/- 0,20%

<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	
<b>Interessi creditori</b>	
Tasso creditore annuo nominale	Zero

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Zero
Commissioni di istruttoria veloce	Zero
<b>Conteggio Interessi</b>	
Conteggio Interessi	Annuale

<b>DISPONIBILITÀ E VALUTE (in giorni lavorativi)</b>	
<b>Valuta su accrediti</b>	
Assegni circolari convenzionati	Giorno operazione
Assegni bancari tratti su altri istituti	2 giorni (su piazza) e 3 giorni (fuori piazza)
Assegni circolari tratti su altri istituti	1 giorno
<b>Disponibilità su accrediti</b>	
Assegni circolari convenzionati	Giorno operazione
Assegni circolari tratti su altri istituti	4 giorni
Assegni bancari tratti su altri istituti	4 giorni (su piazza e fuori piazza)
<b>Valuta su addebiti</b>	

<sup>1</sup> Tasso di cambio quotato dalla Banca al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Assegni circolari	Giorno emissione
Bonifico bancario/giroconto	Giorno operazione
<b>Valuta e disponibilità su ordini di bonifico</b>	
Giroconti/Bonifici stessa banca	Giorno operazione
Bonifici verso altro istituto - Euro	1 giorno dalla data di accettazione
Bonifici verso altro istituto - divisa diversa da Euro	2 giorni dalla data di accettazione
Bonifici ricevuti	Giorno di messa a disposizione della banca dell'ordinante
<b>ALTRO</b>	
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Periodicità invio comunicazioni di trasparenza	Annuale

## **RECESSO, RECLAMI E DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Il cliente può recedere senza spese dal contratto, fermo restando che, data la specifica finalità del Conto Liquidità, dalla data di efficacia del recesso, il Cliente non può più avvalersi del servizio di gestione di portafogli ad esso connesso.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono non superiori a 90 giorni. Tuttavia, poiché il Conto Liquidità è collegato al servizio di gestione di portafogli sullo stesso prestatato, il termine di chiusura potrebbe essere differito in relazione ai tempi di liquidazione degli attivi sottostanti e al completamento del calcolo degli oneri fiscali sul risultato di gestione.

### **TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO**

Il servizio di trasferimento è eseguito entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione, da parte della banca ricevente, dell'autorizzazione del cliente consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, salvo che non vi siano obblighi pendenti sul conto.

### **RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: [reclami.indosue-branch@pec.it](mailto:reclami.indosue-branch@pec.it). La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è

relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

### **Procedure di risoluzione alternativa delle controversie**

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

## **DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

Qualora il Cliente si avveda della presenza, sui propri conti, di una operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita deve informare tempestivamente la Banca:

- via e-mail all'indirizzo [ca-indosuezbranch@pec.it](mailto:ca-indosuezbranch@pec.it) oppure tramite comunicazione scritta da consegnare con raccomandata a mano o
- con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch  
Piazza Cavour 2 - Milano,  
all'attenzione della Funzione Legale;

utilizzando l'apposito modulo ("**Modulo di disconoscimento**"), reso disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://italy.ca-indosuez.com/indosuez-in-italia/trasparenza-reclami-benchmark-regulation-e-disconoscimento-di-operazioni-non-autorizzate>.

Il Modulo di disconoscimento:

- che venga ricevuto dalla Banca dopo le ore 15:30 di una giornata operativa, si considera pervenuto nella giornata operativa successiva;
- deve essere inviato dal Cliente alla Banca entro 13 mesi dalla data nella quale l'operazione è stata registrata/addebitata. Tale termine non opera qualora la Banca abbia omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza di cui al Titolo VI del TUB.
- deve contenere tutte le informazioni utili in merito all'operazione oggetto di disconoscimento.

La Banca può richiedere ulteriori informazioni ai fini della valutazione della richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La Banca è tenuta ad analizzare la richiesta e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il cliente entro la prima giornata operativa successiva alla data di ricezione della stessa. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non era fondata, la Banca ha diritto di ottenere dal cliente la restituzione dell'importo.

Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare reclamo o ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Sul sito internet della banca all'indirizzo sopra indicato sono disponibili ulteriori indicazioni operative da seguire per effettuare il disconoscimento.

## GLOSSARIO

<b>Bonifico – SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico – extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare nei limiti di quanto previsto dal contratto di gestione.
<b>Servizio di Internet Banking</b>	Servizio che consente al cliente di: (i) interrogare la propria posizione globale e i singoli rapporti bancari e di investimento attualmente in essere o futuri presso la Banca intestati o cointestati al cliente (c.d. "funzionalità consultiva") e (ii) ricevere la documentazione (ivi compresi, oltre alla rendicontazione periodica, lettere, estratti conto, notifiche e qualsivoglia altra dichiarazione o comunicazione periodica e/o di variazione di condizioni, relative ai rapporti, salvo quelle che per loro natura sono incompatibili con tale modalità di trasmissione) prodotta dalla Banca ed altre informazioni messe a disposizione dalla Banca in formato elettronico (c.d. "funzionalità documentazione online").
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e liquidazione competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.



<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tenuta del conto</b>	La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Spese per invio rendiconto</b>	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un rendiconto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Disconoscimento di operazioni di pagamento</b>	È la procedura attraverso la quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione di pagamento che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita